

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza
- Art. 6 - Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 7 - Comportamenti vietati
- Art. 7 bis - Esercizio abusivo dell'attività di custodia di veicoli
- Art. 8 - Altre attività vietate
- Art. 9 - Pulizia

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 11 - Tende su facciate dei negozi e vetrine.
- Art. 12 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 13 - Divieti
- Art. 14 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Art. 15 - Disposizioni generali
- Art. 16 - Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 17 - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 17 bis - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 18 - Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 19 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 20 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 21 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Art. 22 - Occupazioni per traslochi
- Art. 23 - Occupazioni di altra natura
- Art. 24 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 25 - Occupazioni con chioschi e dehors
- Art. 26 - Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 27 - Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 28 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 29 - Commercio in forma itinerante
- Art. 30 - Mestieri girovaghi

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 31 - Disposizioni generali
- Art. 32 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 33 - Circoli privati

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 34 - Tutela degli animali domestici
- Art. 35 - Tutela degli animali nei circhi.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 36 - Esposizione dei prezzi
- Art. 37 - Servizi igienici

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 38 – Controllo e sanzioni
- Art. 39 – Disposizioni transitorie
- Art. 40 – Abrogazioni

Regolamento di Polizia Urbana

Delibera del Consiglio Comunale nr. 46 del 09.03.01 e successive modificazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città', comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali..

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali,

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 28 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 29 - Commercio in forma itinerante

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su suolo pubblico.

Art. 30 - Mestieri girovaghi

Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 31 - Disposizioni generali